

**L'IVA SUI SERVIZI DI SERVICING  
NELL'AMBITO DELLE  
OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE**

GIUGNO 2017



**LaScala**  
STUDIO LEGALE

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com) - [www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona



## Premessa

A seguito dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE<sup>1</sup>, che ha fornito un'interpretazione nominalistica del servizio di recupero crediti, escluso per espressa previsione normativa dal regime di esenzione IVA, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente<sup>2</sup> fornito alcune precisazioni riguardo il regime IVA dei servizi di *servicing* forniti dalla banca *originator* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti.

## Il regime IVA applicabile ai servizi finanziari

La disciplina IVA dei servizi finanziari oggetto della presente trattazione è contenuta dall'art. 135 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n.2006/112/CE che dispone: "*Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:*

(...)

*b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;*

(...)

*d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti (...)"*.

La citata norma comunitaria è stata trasposta nell'ordinamento nazionale con l'art.10, comma 1, numero 1), del D.P.R n.633 del 27 ottobre 1972 il quale dispone: "*Sono esenti dall'imposta: le*

---

<sup>1</sup> Con la Sentenza 26 giugno 2003, causa C-305/01 la Corte ha chiarito che non rientra nel regime di esenzione IVA una prestazione di servizi la cui finalità è quella di far conseguire ai clienti, nel caso di specie dentisti, i pagamenti delle somme di denaro ad essi dovuti dai loro pazienti. Tale servizio è volto a far ottenere il pagamento di debiti che consiste, tra l'altro, nel richiedere alla banca di un terzo (soggetto debitore) il trasferimento, mediante un sistema di "addebito diretto", di una somma dovuta da detto terzo al cliente (soggetto creditore) del prestatore del servizio, trasferimento operato sul conto del medesimo soggetto cliente (soggetto creditore). Assumendo l'incarico del recupero di crediti per conto del titolare degli stessi, in altre parole, il prestatore "*libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli*" (cfr. punto 33 della causa C-175/09). La Corte ha ritenuto che tale servizio rientri nella nozione di "recupero di crediti", in quanto tale escluso dal regime di esenzione.

<sup>2</sup> Risoluzione 106 del 17/11/2016



*prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; (...) le dilazioni di pagamento, le operazioni compresa la negoziazione, relative a deposito di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti ed ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti; (...)"*.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le esenzioni della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome di diritto dell'Unione che mirano ad evitare divergenze nell'applicazione dell'imposta nei differenti Stati membri<sup>3</sup> e, pertanto, i termini che designano le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente<sup>4</sup>.

In particolare, Secondo la Corte<sup>5</sup>, la nozione di recupero crediti cui si riferisce la norma comunitaria può essere sintetizzata nei seguenti<sup>6</sup> termini:

- indica operazioni finanziarie volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro;
- riguarda il recupero di crediti di qualsivoglia natura, senza restringere il suo campo di applicazione a crediti che non erano soddisfatti al momento della loro scadenza;
- non assume rilevanza, ai fini della classificazione di un'attività alla stregua di recupero crediti, la circostanza che tale attività non preveda l'applicazione di misure coercitive volte al pagamento effettivo dei debiti.

### **Attività svolta dal “servicer” nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione**

Il legislatore<sup>7</sup> ha tipicizzato il nesso di strumentalità dell'attività di amministrazione, gestione e incasso dei crediti svolta dal *servicer* rispetto alle operazioni finanziarie di cartolarizzazione.

---

<sup>3</sup> Sentenze C-540/09 del 10 marzo 2011; C-264/14 del 22 ottobre 2015.

<sup>4</sup> Sentenze C-350/10 del 28 giugno 2011; C-264/14 del 22 ottobre 2015.

<sup>5</sup> Sentenza 28 ottobre 2010, C-175/09

<sup>6</sup> Art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva

<sup>7</sup> L'articolo 2, comma 6, della Legge 130, relativamente all'attività di riscossione dei crediti ceduti ed ai servizi di cassa e di pagamento (tipicamente definita come attività di “servicing”), dispone, che i servizi sopra menzionati (funzionali al soddisfacimento dei crediti vantati verso la SPV dai sottoscrittori dei titoli emessi) possano essere svolti solo da banche o da intermediari finanziari (“servicer”) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°



Tale riconoscimento è dovuto alla constatazione dell'ampiezza dei compiti attribuiti al *servicer*, che non possono ridursi alla sola attività di recupero crediti, e si articolano, a titolo esemplificativo, nei seguenti servizi:

- tenuta di separate evidenze contabili relativamente ai crediti della SPV;
- effettuazione delle attività e delle comunicazioni nei confronti dei debitori ceduti e delle parti interessate;
- cura dell'amministrazione dei crediti (ivi incluso l'incasso dei medesimi ed il rilascio della relativa quietanza);
- addebito sul conto del debitore ceduto della rata in scadenza per capitale ed interessi e, successivamente all'incasso dei relativi importi, l'accredito sul conto della SPV.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 106 del 17/11/2016 in commento ritiene che nella nozione di "gestione di crediti" – per la definizione della quale non sussiste alcun orientamento specifico della Corte di Giustizia UE – possano essere compresi i servizi di riscossione dei crediti ceduti, i servizi di cassa e di pagamento e, in generale, tutta l'attività funzionale a detti servizi (i.e. servizi di *servicing*) che l'*originator* è tenuto a svolgere, in qualità di *servicer*, nei confronti della SPV.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi in esame, sotto il profilo soggettivo evidenzia che nei casi in cui il *servicer* coincida con la banca che ha concesso i crediti oggetto di cessione (i.e. *originator*), è soddisfatta la lettera della norma che individua nell'attività di gestione "effettuata dai soggetti concedenti" un'operazione esente ai fini IVA. Per di più è la stessa disciplina di riferimento<sup>8</sup> che dispone, ai fini fiscali, di considerare "trasparenti"

---

settembre 1993, n. 385. A tali soggetti compete anche il compito di verificare che le operazioni svolte siano conformi alla legge ed al prospetto informativo redatto in base alla stessa. Al *servicer* fanno, pertanto, capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" circa il corretto svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno, peraltro, considerati in modo unitario, in quanto finalizzati, nel loro insieme, a permettere il funzionamento della cartolarizzazione ad assicurare il rispetto delle posizioni dei vari soggetti coinvolti.

<sup>8</sup> l'articolo 7-bis, comma 7, della legge n. 130 del 1999 prevede che: "Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come



(*tamquam non esset*) le operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti. In base a tali considerazioni la banca originator che ha ceduto i crediti alla società veicolo deve ancora considerarsi "titolare" del credito concesso *ab origine*.

Pertanto, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione, per cui ricorrano le condizioni di cui alla legge n. 130 del 1999 e che prevedono come soggetto che presta i servizi di *servicing* il soggetto concedente il credito (originator), l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è di qualificare come esenti IVA tali servizi di *servicing*, in base al regime disposto per la gestione dei crediti da parte dei concedenti.

Alternativamente, qualora il *servicer* renda altre prestazioni di servizi, diverse rispetto alle operazioni proprie del *servicing*, va da sé che dovrà essere individuato caso per caso il regime IVA applicabile. Nulla è precisato in merito alle operazioni di *servicing* svolte da intermediari finanziari differenti dalla banca concedente che, non integrando il presupposto soggettivo sopra delineato, daranno luogo ad operazioni imponibili ai fini del tributo.

### **La precedente posizione dell'Agenzia delle Entrate in materia di *factoring*.**

L'approccio nominalistico adottato dalla giurisprudenza della Corte UE sopra citata in merito all'interpretazione della nozione di recupero crediti era stato già oggetto di approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in materia di *factoring*<sup>9</sup>. A tale riguardo l'Agenzia delle Entrate,

---

*iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 concesso e garantito dalla medesima banca cedente*".

<sup>9</sup> Risoluzione 139/E del 17 novembre 2004 e Ris. n. 32/E dell'11 marzo 2011



con un approccio che ha privilegiato la sostanza dell'operazione, ha precisato che: “ ... *le conclusioni raggiunte dai giudici comunitari, in base alle quali l'attività di factoring è assimilabile all'attività di recupero crediti, non sono automaticamente estensibili all'ordinamento giuridico nazionale (...) l'attività in questione ha natura eminentemente finanziaria, tenuto conto tanto dei soggetti legittimati ad esercitarla quanto della causa del negozio, ossia il finanziamento, con la conseguenza che la stessa rientra tra le operazioni esenti di cui all'articolo 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*”.

In tale sede l'Agenzia, per individuare la disciplina fiscale del contratto di *factoring* ha posto attenzione, oltre che alla natura riservata dell'attività di *factoring*, alla causa del contratto, in particolare:

- ove la causa del contratto consiste nell'ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, l'operazione è da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva;
- ove, invece, il creditore, con la stipula di un contratto di *factoring*, vuole ottenere un finanziamento (in pratica, una monetizzazione anticipata dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si attegga, in linea di principio, alla stregua di un pagamento di interessi (essendo solitamente quantificata in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare evidente che il *factoring* costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da Iva. In tale ipotesi, la presenza di clausole diverse, *pro soluto* o *pro solvendo*, non incide sulla natura finanziaria del contratto ma, verosimilmente, solo sulla determinazione della commissione.

La causa finanziaria delle operazioni di *factoring* è confermata dal fatto che il cessionario versa una somma di denaro al cedente all'atto della cessione del credito, consentendo a quest'ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito o comunque prima della data di presumibile incasso. Ne consegue che l'effettiva erogazione – al momento della cessione del credito – da parte del cedente al cessionario dell'importo corrispondente al valore di cessione concordato costituisce un



elemento tipico dei contratti di *factoring*. Di contro, la presenza di una clausola che preveda l'erogazione delle somme al creditore solo al momento dell'effettivo incasso da parte del prestatore costituisce un elemento tipico della prestazione di recupero crediti.

In base a tali affermazioni l'Agenzia delle Entrate aveva evidenziato le distorsioni con l'ordinamento giuridico interno del principio nominalistico introdotto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea<sup>10</sup> secondo cui “*il factoring ... in tutte le sue forme rientra nella nozione di recupero dei crediti*”.

Il documento di prassi in esame pare abbandonare l'approccio sostanzialistico sopra delineato per tornare ad una lettura ossequiosa del principio nominalistico sostenuto *tout court* dalla Corte di Giustizia Europea in materia di efficacia delle esenzioni IVA dettate dalla norma. Ove questo documento rappresentasse l'inizio di una nuova tendenza, ci si potrebbe attendere una nuova interpretazione del regime IVA delle operazioni di *factoring*.

*Daniele Majorana*

*Of Counsel*

*Team Tax*

*d.majorana@lascalaw.com*



---

<sup>10</sup> Causa C-175/09, punto 34